

STATUTO

GOCCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TOLLE RO VIA G.
MATTEOTTI 284

Numero REA: RO - 160820

Codice fiscale: 01480960291

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep.n.12561/9812

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "**GOCCIA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**"

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Porto Tolle e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata illimitata.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Art. 4 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, in quanto funzionalmente collegate alle attività di cui al comma precedente, in quanto consentano l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'Organo Amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c. relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo, ai suoi organismi periferici nella giurisdizione dei quali ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche.

Art. 5 - Oggetto sociale

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto:

- Gestire asili nido, scuole dell'infanzia, servizi integrativi 0 – 6 anni (quali ad es. sezioni primavera, centri estivi, pre e/o post scuola, spazio bambini, ecc.), centri gioco ed ogni tipologia di servizio educativo e di assistenza rivolto all'infanzia;
- Gestire servizi educativi assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovere servizi innovativi di tutoraggio a favore degli alunni, condurre servizi domiciliari di assistenza ai minori;
- Gestire attività complementari all'insegnamento e all'integrazione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado, che siano di supporto all'attività didattica istituzionale;
- Gestire e coordinare servizi socio-assistenziali ed educativi, eventi, attività di animazione, spazi di crescita e sperimentazione delle proprie competenze, abilità ed attitudini, rivolti a minori nella fascia pre scolare, scolare primaria e secondaria;
- Coordinare servizi, attività e sportelli informativi, eventi, attività di animazione e partecipazione, spazi di crescita e sperimentazione di autonomia a favore dei giovani, anche al fine di favorirne l'ingresso nel mondo degli adulti e l'inserimento professionale;
- Gestire servizi di sostegno alla famiglia, sportelli di ascolto, laboratori genitori/figli, attività a sostegno della nuova genitorialità, attività e progettualità di tempo libero educante;
- Promuovere attività e azioni di conoscenza e scambio con realtà e persone straniere, con l'obiettivo di sostenere la crescita di cittadini consapevoli delle ricchezze, delle povertà e delle potenzialità dell'Europa e del Mondo, in grado di poter agire a favore del miglioramento del nostro ecosistema e della qualità di vita dei suoi cittadini.

- Gestire, direttamente e/o indirettamente, servizi residenziali socio-riabilitativi h24, servizi sanitari assistenziali, centri diurni, servizi domiciliari, comunità alloggio, case protette, ricoveri temporanei di riattivazione, servizi di assistenza educativa e riabilitativa di base rivolti ad anziani, degenti, disabili psichici e/o fisici, dipendenti da sostanze o cattive abitudini di vita, carcerati, extracomunitari, minori in stato di disagio nell'ottica di creare servizi di filiera a sostegno del problema del singolo, del suo nucleo familiare e del tessuto sociale in cui vive;
 - Gestire appositi e attrezzati presidi sanitari e parasanitari;
 - Promuovere interventi psicologici, psicoterapeutici e/o educativi individuali e di gruppo, azioni personalizzate flessibili per produrre cambiamenti verso l'autonomia e l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati, coniugando il bisogno del singolo individuo e del suo nucleo familiare;
 - Attivare interventi in ambito familiare di tipo informativo, psicologico, psicoterapeutico o educativo, in modo da promuovere un agire partecipato di ciascuno a sostegno delle difficoltà dei membri del proprio nucleo familiare, di incrementare le capacità relazionali dei singoli e di promuovere il benessere familiare;
 - Promuovere attività di addestramento e inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati;
 - Gestire servizi specialistici e attività a favore di persone con disabilità acquisita;
 - Gestire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per minori, studenti, anziani, disabili e soggetti in stato di bisogno;
 - Prestare attività di mediazione culturale, al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e professionale, nonché la pacifica convivenza tra cittadini italiani e stranieri;
 - Gestire centri di accoglienza, assistenza, educazione, informazione, formazione a favore di cittadini stranieri;
 - Promuovere e partecipare a progetti di cooperazione transfrontaliera e internazionale;
 - Ideare e organizzare iniziative di solidarietà;
 - Promuovere iniziative informative, educative e psicologiche che promuovano una cultura maggiormente consapevole e rispettosa delle differenze e delle somiglianze di genere.
- La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la cooperativa potrà anche:
- Gestire servizi per mense e ristorazione, compreso il trasporto e la distribuzione dei pasti in mense sociali, aziendali, scolastiche ed istituti, nonché trasporto di alimenti in generale;
 - Occuparsi di attività di traduzione scritta, orale e interpretariato, attività editoriale e giornalistica;
 - Organizzare corsi, lezioni, workshop, conferenze a favore del life-long learning, qualificazione e aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti al fine di elevarne le prestazioni;
 - Gestire attività di formazione e consulenza rivolte a operatori dei servizi sanitari, sociali, educativi ed assistenziali, a utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi e/o ad altri soggetti che abbiano interesse in tali ambiti di intervento;
 - Promuovere azioni di riqualificazione e riprofessionalizzazione per gli individui esclusi o espulsi dal mercato del lavoro, per i disoccupati o per chi è alla ricerca di

prima occupazione;

- Promuovere iniziative di welfare aziendale per il benessere delle persone occupate e delle loro famiglie;
- Progettare, gestire e verificare esperienze innovative nel settore della cooperazione, anche stimolando l'atteggiamento di empowerment nel singolo e nel gruppo;
- Costruire reti collaborative tra attori ed enti della cooperazione;
- Stimolare e promuovere le relazioni internazionali, gestendo azioni a favore dell'acquisizione, della promozione e dello scambio di esperienze e abilità culturali, ricreative, socioeducative e professionali.
- Valutare opportunità di scambio di competenze e collaborazione per il recupero e la valorizzazione dei mestieri antichi e manifatturieri;
- Favorire la collaborazione e dare vita ad azioni volte ad incrementare la visibilità e la commerciabilità dei servizi e dei prodotti delle cooperative sociali in particolare e delle aziende del territorio in generale;
- Promuovere e organizzare seminari e attività formative su tematiche di carattere imprenditoriale e/o sociale;
- Promuovere accordi e patti socio ambientali in rete con soggetti pubblici e/o privati per la tutela e lo sviluppo del territorio;
- Sviluppare le potenzialità del territorio, intercettare i beni mobili e immobili della collettività con potenzialità inesprese e renderli infrastrutture e servizi per la collettività;
- Favorire la creazione e gestire servizi e infrastrutture di ricezione turistica, agriturismo, naturalistica per la promozione di un turismo responsabile, ecosostenibile e accessibile;
- Promuovere e sviluppare azioni di utilizzo responsabile delle risorse ambientali ed energetiche;
- Attuare azioni che valorizzino e promuovano l'agricoltura e l'acquacultura, la coltivazione e l'allevamento biologici e/o rispettosi dell'ambiente e delle persone, compresi la gestione e la manutenzione di fabbricati e aree verdi, specchi d'acqua, terreni agricoli, coltivazione di piante e fiori, allevamento di bestiame e prodotti ittici, vendita al pubblico e noleggio di merci;
- Programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;
- Programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società;
- Gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all'interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all'avviamento e/o all'inserimento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
- Fornire servizi per l'inventariazione, la catalogazione e ordinamento dei libri e stampe e manoscritti presso le biblioteche pubbliche e private;
- Provvedere alla gestione di biblioteche, all'organizzazione di mostre, all'indizione di convegni, allo svolgimento di corsi, alla pubblicazione di periodici e monografie, volti alla conoscenza del patrimonio letterario delle biblioteche, degli archivi e dei musei e comunque di interesse culturale;
- Attuare studi e ricerche intesi ad un approfondimento di specifici temi tecnici, scientifici, culturali ed artistici, provvedendo alla relativa divulgazione;
- Istituire e gestire corsi di università popolare in genere, corsi anche a livello uni-

versitario, organizzare servizi e accademie libere, istituire e gestire corsi scolastici e parascolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori, educatori, ecc.;

- Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale per i soci e per la popolazione;
- Svolgere servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale dell'anziano, prevenendone l'istituzionalizzazione e promuovendo il concetto di invecchiamento attivo, di attività motoria, di psicomotricità, di musicoterapia e arteterapia;
- Svolgere il trasporto di persone con automezzi di qualsiasi genere, di proprietà e/o di terzi, sia in Italia che all'estero, anche a carattere turistico, di interesse culturale, delle tradizioni popolari e/o enogastronomiche, l'attività di autonoleggio con o senza conducente, con mezzi propri o altrui;
- Svolgere l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- Svolgere servizi di distribuzione pasti e scodellamento, di pulizie, di guardaroba, di lavanderia, nonché di segreteria, di archiviazione, di elaborazione dati;
- Svolgere il servizio di accompagnamento minori;
- Gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti;
- Gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande anche mediante chioschi o "Food Truck" impiegando anche soggetti con disabilità o socialmente svantaggiati;
- Svolgere il commercio di "souvenir" o di altro materiale prodotto nei propri laboratori in chioschi fissi o ambulanti.

La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e quindi volte a favorire l'inclusione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi scopi nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, o finanziamenti sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi

forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono denominati "soci" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa e coloro i quali si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Inoltre possono essere ammessi come Soci anche persone dalle competenze tecniche ed amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di cui al paragrafo successivo.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori - che prestano la loro attività lavorativa, ricevendo un compenso secondo le norme di legge, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

b. soci volontari - che prestino la loro attività gratuitamente e spontaneamente; i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci; Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti tra le cui finalità sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi

ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa.

Art. 7 - Soci speciali

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavoratori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, c.c.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare

all'interessato la delibera di ammissione a "socio cooperatore", secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci in cui chiede di essere iscritto;
- c) se socio lavoratore, l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- h) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'Organo Amministrativo.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare, in sostituzione di quanto indicato alle precedenti lettere a), b) e c):

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'Organo Amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori

devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;
- b) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio stesso nella delibera di ammissione;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;
- d) se soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte del socio se il socio è persona fisica;
- b) recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:

- a) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno. o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda (ferme

restando le norme relative ai rapporti di lavoro), trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

- a) del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) del socio che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
- e) del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge;
- j) del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo:

- nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati;
- nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto;
- nei confronti dei soci lavoratori che dei soci che non intrattengono alcun rapporto di lavoro con la cooperativa, salva facoltà dell'Organo Amministrativo, su richiesta

del socio e sussistendone i presupposti, di iscrivere il socio in altra categoria sociale.
- nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.
La pronuncia di decadenza del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
Contro la deliberazione di decadenza il socio può ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 15 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

Art. 16 – Liquidazione

I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristoro, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 - Morte del socio

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Art. 18 - Termini di decadenza

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Strumenti Finanziari

Art. 19 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

Trattamento Economico - Ristorni

Art. 20 - Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'Organo Amministrativo, ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla

quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c) in ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

TITOLO VI

Patrimonio sociale ed Esercizio sociale

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli eventuali strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente Titolo IV;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

Le riserve sono indivisibili fra i soci cooperatori e, conseguentemente, salva quella di cui alla precedente lettera d) , non possono essere ri-partite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 23 – Finanziamenti dei soci

I soci potranno effettuare su richiesta dell'Organo Amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Il rimborso del finanziamento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c. c..

Articolo 24 - Caratteristiche della quota

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio, e avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2530 c.c..

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di leg-

ge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti dall'assemblea o per legge.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VII

Assemblea dei soci

Art. 26 - Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dell'Organo di controllo o del revisore contabile;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'approvazione di regolamenti interni;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
9. la decisione in merito alla domanda di ammissione non accolta proposta dall'aspirante socio.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 27 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il Revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci (o il Revisore) se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 28 - Presidenza

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e All'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'Organo Amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 31 – Diritto al voto e deleghe

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per i soci speciali si applicano le relative disposizioni previste nel presente statuto.

TITOLO VIII

Organo Amministrativo, Rappresentanza della Società, Organi di Controllo

Art. 32 - Amministrazione

La società può essere alternativamente amministrata:

- da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre anni;
- d) sono rieleggibili;
- e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricordo alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, se espressamente deliberato dall'assemblea, ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida per il periodo indicato dai soci, comunque non oltre il

termine del mandato; in assenza di compenso deliberato la carica si intende gratuita.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Agli amministratori, su deliberazione assembleare, potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art. 33 - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 34 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da due degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Art. 35 – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sono palesi, e il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Art. 36 – Poteri

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Art 37 – Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 38 – Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 39 –Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 40 – Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato.

Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e, se prevista, la funzione di Organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO IX

Controversie

Art. 41 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui sede si trova la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle pro-mosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

TITOLO X

Scioglimento e liquidazione

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Art. 45 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono in-

derogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 46 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.TO MARTINA BOSCOLO - GIANNENRICO COCITO NOTAIO (L.S.)

Atto registrato con modello unico informatico in data 26 Gennaio 2021 al n. 268 serie 1T.

Esente da imposta di bollo.

Io sottoscritto Dottor COCITO GIANNENRICO, notaio in Porto Tolle, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Rovigo, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

F.to: COCITO GIANNENRICO Notaio (L.S.) -----